

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1157}

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato FELICI

Presentata il 16 novembre 1972

Modifiche alla legge 13 novembre 1965, n. 1366, e successive modificazioni, sull'avanzamento degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Con la legge 13 dicembre 1965, n. 1366, fu accolto in materia di avanzamento degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza il principio dell'avanzamento normalizzato. A ciò si giunse per esigenze equitative nei confronti delle altre forze armate, che avevano già da tempo accolto il principio predetto.

Per raggiungere però una effettiva situazione di parità di trattamento era necessario anche pervenire ad una strutturazione dei ruoli degli ufficiali del Corpo conforme a quella stabilita per gli ufficiali delle forze armate.

La questione fu peraltro temporaneamente accantonata, giacché sulla base delle disposizioni di carattere transitorio contenute nella legge di avanzamento normalizzato si pervenne, di fatto, ad un aumento di organico nel grado di tenente colonnello.

Infatti, per l'attuazione delle disposizioni transitorie che prevedevano, per un triennio, un aumento del numero delle promozioni dei capitani fu accolto l'orientamento di creare le necessarie vacanze nel grado di maggiore,

facendo luogo, secondo la meccanica dell'avanzamento, a promozioni in soprannumero al grado di tenente colonnello.

Avvenuto ormai l'assestamento dei ruoli in esame, si ritiene di dover dare ora corso all'iniziativa che, formalizzando in via definitiva ciò che finora si è verificato di fatto, mira ad attuare, per esigenze di parità di trattamento, una strutturazione dei ruoli degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza conforme a quella da tempo stabilita per gli ufficiali delle forze armate, dell'Arma dei carabinieri e di recente, con la legge 10 luglio 1969, n. 375, fissata anche per gli ufficiali del Corpo della guardia di finanza.

Le norme che si propongono si sostanziano in una modifica dei volumi organici dei tenenti colonnelli e dei maggiori in servizio permanente effettivo.

L'iniziativa rimuove l'ostacolo principale al regolare svolgimento della dinamica di avanzamento che è dato dalla prolungata permanenza degli interessati nel grado di maggiore. Con la proposta inversione dei ruoli

la permanenza nel grado di maggiore si riduce dai 6 a 8 circa a 4 anni.

La revisione organica per il corpo delle guardie di pubblica sicurezza è stata calcolata in proporzionale relazione all'organico dell'Arma dei carabinieri che è di complessive 360 unità ripartite in 216 per i tenenti colonnelli e 144 per i maggiori.

L'onere che il provvedimento comporta è di assai modesta entità e potrà essere fronteggiato con i normali stanziamenti di bilancio, essendovi compensazione in relazione al fatto che mentre cesseranno dal servizio n. 14 ufficiali generali e superiori in soprannumero e a disposizione in tali posizioni saranno nell'anno collocati soltanto otto ufficiali.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Fermo restando l'organico complessivo dei tenenti colonnelli e dei maggiori in servizio permanente effettivo del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, stabilito dalla legge 29 marzo 1959, n. 288, e riportato alla tabella 1 allegata alla legge 13 dicembre 1965, n. 1366, sull'avanzamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, i singoli volumi organici dei tenenti colonnelli e dei maggiori sono rispettivamente fissati in 200 e 100 unità a decorrere dal 1° gennaio 1971.

ART. 2.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge e valutato in anni si provvede per l'anno finanziario 1973 a carico degli stanziamenti del capitolo 1312 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'anno finanziario medesimo.